

**REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE  
NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA**

(Emanato con D.R. n. 1607/2022 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 28.07.2022)

**Art. 1 Campo di applicazione**

1. Le norme di cui al presente Regolamento - emanato in attuazione delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e dal D.l. 5 agosto 1998, n. 363 e s.m.i. – si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, e di servizio svolte presso l'Università degli Studi di Siena - di seguito denominata "Università" - nonché a tutto il personale interno ed esterno ivi operante e ai relativi utenti.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le attività diagnostiche e assistenziali effettuate in regime convenzionale con strutture sanitarie del servizio sanitario della Regione Toscana e/o presso altre strutture sanitarie pubbliche e private.

**Art. 2 Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) Datore/trice di lavoro: rettore/trice quale rappresentante legale dell'Università e presidente/essa del Consiglio di Amministrazione.

Svolge le funzioni di datore/trice di lavoro unico.

b) Struttura operativa ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, dotate di poteri gestionali. In particolare, sono strutture operative:

- Dipartimenti;
- Strutture di raccordo;
- Aree amministrative dell'Amministrazione centrale;
- Centri di Servizio di ateneo;
- ogni altra struttura singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri gestionali, istituite dall'Università ed individuate in atti generali di ateneo.

c) Dirigente: soggetto che, formalmente incaricato della responsabilità di una struttura operativa, esercita il potere decisionale e risponde dei risultati della gestione di un particolare settore nel quadro dell'impostazione generale stabilito dal/la datore/trice di lavoro e delle risorse umane e attrezzature tecniche affidategli.

La funzione di dirigente decorre dalla data di insediamento, limitatamente ai luoghi in cui essa si esercita e alle persone che vi afferiscono direttamente o indirettamente. In particolare nell'ambito dell'Università, per le finalità di cui al presente Regolamento, sono dirigenti:

- il/la Direttore/trice Generale;
- i/le Dirigenti Amministrativi dell'Università;

- i/le Direttori/trici di Dipartimento;
- i/le Direttori/trici dei Centri di Servizio di ateneo;
- i/le Direttori/trici dei Centri di ricerca interdipartimentali;
- i/le Direttori/trici dei centri di ricerca intrauniversitari con sede amministrativa nell'Università di Siena;
- i/le Direttori/trici dei laboratori congiunti con soggetti esterni.

d) Preposto/a: soggetto avente il compito di assicurare in modo continuo ed efficace che il/la lavoratore/trice osservi le disposizioni e le istruzioni di sicurezza impartite e che utilizzi correttamente le attrezzature di lavoro ed in modo appropriato i dispositivi di protezione eventualmente prescritti. Tale compito implica il dovere di sorveglianza affinché le misure di prevenzione e protezione predisposte dai/le dirigenti ricevano concreta attuazione da parte di ogni lavoratore/trice.

Il/la preposto/a deve effettuare tale controllo direttamente, cioè personalmente e senza intermediazione di altri. I/le preposti/e vengono designati dal/la dirigente mediante specifico incarico.

e) Lavoratori/trici: ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intendono come lavoratori/trici:

- personale docente, tecnico ed amministrativo dipendente dell'Università;
- personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici sia privati, che svolgono attività presso le strutture dell'Università;
- studenti/esse dei corsi universitari e post universitari di qualunque tipo e livello, tirocinanti, borsisti/e e soggetti ad essi equiparati quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio dell'Università e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti ai rischi individuati nel documento di valutazione.

f) Laboratori: luoghi o ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata dell'Università quali, ad esempio, le campagne archeologiche, geologiche, marittime.

g) Responsabile dell'attività didattica e/o di ricerca in laboratorio: soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche e/o di ricerca in laboratorio. I/le responsabili dell'attività didattica in laboratorio sono i titolari di insegnamenti.

I/le responsabili dell'attività di ricerca in laboratorio sono i titolari di fondi assegnati dall'Università o da soggetti terzi all'Università per finanziare attività di ricerca che vengono svolte in laboratori in uso all'Università.

h) Referente per la sicurezza: persona che, individuata per ogni struttura operativa dal/la dirigente, preferibilmente tra i/le preposti/e della struttura stessa, sentiti i/le responsabili dell'attività didattica e/o di ricerca in laboratorio presenti presso la medesima struttura operativa, mantiene i rapporti con il Servizio di prevenzione e protezione e il/la medico/a competente. Nel caso in cui l'attività della struttura operativa sia caratterizzata da disomogenee tipologie di rischio e/o sia presente in più edifici, è necessario individuare un/a referente per ogni attività/sede.

i) Tutor per la formazione: figura di comprovata esperienza e competenza nel settore della sicurezza, adeguatamente formata dal Servizio di prevenzione e protezione e dal/la medico/a competente. Svolge i compiti, affidatigli dal/la dirigente, sentito il Servizio di prevenzione e protezione, riguardanti la formazione di carattere specifico del personale soggetto a rischio. L'attività formativa è svolta sotto il coordinamento ed in stretta collaborazione con il Servizio di prevenzione e protezione. Nel caso in cui l'attività della struttura

operativa sia caratterizzata da disomogenee tipologie di rischio e/o sia presente in più edifici, è necessario individuare un/a tutor per ogni attività/sede.

j) Rappresentanti dei/le lavoratori/trici per la sicurezza: persone elette o designate per rappresentare i/le lavoratori/trici per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. I/le rappresentanti dei/le lavoratori/trici per la sicurezza dell'Università sono individuati/e nell'ambito del personale docente, tecnico ed amministrativo e degli/le studenti/esse, conformemente all'“Accordo per la definizione delle modalità di elezione, delle attribuzioni e del funzionamento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Università degli Studi di Siena”.

k) Servizio di prevenzione e protezione: servizio di consulenza e supporto in materia di prevenzione e di sicurezza, costituito dall'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all'Università finalizzati allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

l) Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione: persona con le capacità e i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti nell'Università e relativi all'attività lavorativa, designata dal/la datore/trice di lavoro, previa consultazione dei/le rappresentanti dei lavoratori/trici per la sicurezza, che ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

m) Servizio di sorveglianza sanitaria: servizio di consulenza e supporto amministrativo in materia di prevenzione e tutela della salute.

n) Medico/a competente: medico/a in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., che collabora con il/la datore/trice di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, è nominato dallo/a stesso/a per effettuare la sorveglianza sanitaria; nel caso di nomina di più medici/che competenti, il/la rettore/trice attribuisce ad uno/a di essi/e funzioni di indirizzo e di coordinamento.

### **Art. 3 Obblighi e attribuzioni del/la rettore/trice**

1. Al/la rettore/trice, quale datore/trice di lavoro unico/a, competono le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle politiche e delle attività di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dell'Università. A tal fine sono imputati al/la rettore/trice gli obblighi previsti dall'art. 18 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall'artt. 3 e 4 del D.l. 363/1998.

### **Art. 4 Dirigenti e preposti/e: funzioni proprie e delegate**

1. I/le dirigenti dell'Università, per le funzioni loro proprie sono tenuti/e a:

- a) predisporre tutte le misure antinfortunistiche e di tutela della salute fornite dal/la datore/trice di lavoro e stabilite dalle norme di legge;
- b) controllare le modalità del processo di lavorazione e prescrivere nuove misure e cautele, anche non previste dalla normativa, necessarie per tutelare la sicurezza in relazione a particolari lavorazioni che si svolgono in condizioni non previste e non prevedibili e dalle quali possano derivare nuove situazioni di pericolosità che devono trovare immediato rimedio;
- c) devono, avvalendosi delle conoscenze tecniche per le quali ricoprono l'incarico, vigilare, per quanto possibile sulla regolarità antinfortunistica delle lavorazioni;
- d) devono dare istruzioni – di ordine tecnico e di normale prudenza – affinché le attività lavorative possano svolgersi nel migliore dei modi; in ogni caso, quando non sia possibile assistere direttamente a tutti i lavori, devono predisporre procedure e misure organizzative, non escludendo una redistribuzione dei compiti tra i/le dipendenti in modo da impedire la violazione della normativa.

2. I/le dirigenti devono inoltre coordinare e vigilare le attività svolte nei laboratori facenti capo alla struttura operativa di propria competenza e, sulla base delle attività svolte e considerata l'entità del rischio, devono individuare specifiche misure di prevenzione e protezione sia per il loro normale funzionamento che per i casi di emergenza.

3. A tal fine i/le dirigenti possono nominare i/le preposti/e, in numero ritenuto sufficiente all'organizzazione funzionale della struttura diretta, i/le quali hanno il dovere di collaborare allo svolgimento dell'attività di generale supervisione all'interno del proprio luogo di lavoro. In particolare i/le preposti/e devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei/lle singoli/e lavoratori/trici dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal/la datore/trice di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del/la lavoratore/trice e informare i/le superiori diretti/e;

b) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al/la datore/trice di lavoro e al/la dirigente le non conformità rilevate;

c) esigere l'osservanza, da parte dei/lle lavoratori/trici, degli obblighi e delle misure di prevenzione predisposte;

d) verificare affinché soltanto i/le lavoratori/trici che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

e) coordinare la presenza di tutti/e i/le responsabili dell'attività didattica e/o di ricerca che operano nel laboratorio di pertinenza, segnalando al/la proprio/a dirigente l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione e attuazione delle misure di prevenzione e cautela precedentemente stabilite. A tal fine per ogni laboratorio in cui afferiscono più responsabili dell'attività didattica e/o di ricerca il/la preposto/a deve essere individuato obbligatoriamente.

4. La responsabilità dei/lle dirigenti e quella dei/lle preposti/e, relativamente agli obblighi di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori, non può essere rifiutata.

5. I/le dirigenti inoltre, quali delegati/e dal/la datore/trice di lavoro ai sensi dell'art. 3 comma 2, svolgono anche i seguenti compiti:

a) forniscono al Servizio di prevenzione e protezione informazioni in merito alla natura dei fattori di rischio relativi alle attività condotte, all'organizzazione del lavoro, alla programmazione e all'attuazione delle misure preventive e protettive ed alla descrizione degli impianti e dei processi lavorativi;

b) adottano ed aggiornano le misure di prevenzione individuate nel documento di valutazione dei rischi in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

c) promuovono, di intesa con il Servizio di prevenzione e protezione, la formazione dei/lle lavoratori/trici e dei/lle loro rappresentanti;

d) informano i/le lavoratori/trici sui rischi esistenti e sulle misure di prevenzione adottate, rendendoli/e edotti/e circa gli obblighi previsti dalla normativa a carico dei/lle lavoratori/trici stessi/e. Nell'affidamento dei compiti tengono conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza;

- e) richiedono l'osservanza da parte dei/le singoli/e lavoratori/trici delle norme vigenti, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- f) sentito il parere del/la responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del/la medico/a competente, forniscono ai/le lavoratori/trici i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, provvedono alla loro corretta manutenzione e alle necessarie sostituzioni;
- g) prendono appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- h) adottano le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei/le lavoratori/trici e danno istruzioni affinché gli/le stessi/e, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, astenendosi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere loro di riprendere l'attività in una situazione di lavoro in cui persiste il pericolo grave e immediato;
- i) prendono misure appropriate affinché soltanto i/le lavoratori/trici adeguatamente formati/e ed istruiti/e accedano a zone particolarmente pericolose e si astengano, salvo eccezioni adeguatamente valutate, dal richiedere ai lavoratori/trici di operare in situazioni in cui persistono condizioni di pericolo grave ed immediato.

6. La delega è conferita al/la dirigente contestualmente alla nomina a responsabile della struttura operativa, mediante atto scritto al quale è allegata copia del presente Regolamento. L'accettazione della nomina comporta l'accettazione della delega delle funzioni di cui all'art. 3 comma 2, limitatamente alla struttura operativa di riferimento. Della nomina sarà data immediata comunicazione al Servizio di prevenzione e protezione ed ai/le rappresentanti dei/le lavoratori/trici per la sicurezza.

#### **Art. 5 Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio**

1. Il/la responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa ed ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il Servizio di prevenzione e protezione, con il/la medico/a competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
2. Il/la responsabile dell'attività didattica e/o di ricerca, limitatamente alle attività proprie e del gruppo che coordina, si raccorda con il/la preposto/a del laboratorio che utilizza.
3. Il/la responsabile dell'attività didattica e/o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio preventivamente individuati e valutati.
4. In particolare, il/la responsabile dell'attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, è tenuto a:
  - a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico e scientifico, dandone preventiva ed esauriente informazione al/la datore/trice di lavoro, al/la dirigente e al/la preposto/a;
  - b) attivarsi, affinché, in occasione di significative modifiche delle attività, sulla base della valutazione di ulteriori rischi, venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
  - c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
  - d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
  - e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal/la datore/trice di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

## **Art. 6 Lavoratori/trici e loro obblighi**

1. Ai/le lavoratori/trici, così come definiti all'art. 2 comma e) del presente Regolamento, sono imputati tutti gli obblighi previsti dall'art. 20 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

## **Art. 7 Rappresentanti dei/le lavoratori/trici per la sicurezza**

1. I/le rappresentanti dei/le lavoratori/trici per la sicurezza sono designati/e tra tutto il personale strutturato (docente e tecnico amministrativo) e il corpo studentesco e rimangono in carica fino a nuova designazione. Le modalità di elezione, i compiti attribuiti, gli obblighi e le tutele sono indicate nello specifico "Accordo per la definizione delle modalità di elezione, delle attribuzioni e del funzionamento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Università degli Studi di Siena".

## **Art. 8 Servizio di prevenzione e protezione**

1. Al fine di assicurare un ottimale e coordinato adempimento degli obblighi di sicurezza previsti dalla legge ed un più funzionale assolvimento dei compiti che il D.Lgs. 81/08 attribuisce al Servizio di prevenzione e protezione, è costituito un unico Servizio di prevenzione e protezione, competente per tutte le strutture dell'ateneo con a capo un/a unico/a responsabile.

2. Il Servizio di prevenzione e protezione dell'Università provvede all'espletamento delle funzioni previste dall'art. 33 del D.lgs. 81/08 e s.m.i..

## **Art. 9 Sorveglianza sanitaria e medico/a competente**

1. L'Università garantisce e organizza l'attività di sorveglianza sanitaria effettuata dal/la medico/a competente nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. La sorveglianza sanitaria comprende tutte le attività previste dalla normativa vigente all'art. 41 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

3. Il/la medico/a competente individua, congiuntamente con il/la responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, i soggetti esposti ai rischi previsti dalla normativa vigente.

4. Ai fini della individuazione dei soggetti da sottoporre a sorveglianza sanitaria, tenuto conto dei dati già acquisiti, possono essere consultati i/le dirigenti e i/le responsabili dell'attività didattica e/o di ricerca, e in caso di modifiche o aggiornamenti, ne deve essere data tempestiva comunicazione anche al Servizio di prevenzione e protezione.

## **Art. 10 Attività di informazione, formazione e addestramento**

1. È prevista un'attività di informazione, formazione e addestramento rivolta a tutti/e i/le lavoratori/trici in funzione dei rischi a cui sono esposti, erogata in occasione dell'avvio delle attività lavorative, didattiche o di ricerca che comportano esposizione a fattori di rischio, e della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie.

2. La formazione specifica nei laboratori viene effettuata dai/le tutor nelle forme e nei modi previsti all'interno delle strutture operative dei laboratori.

## **Art. 11 Radioprotezione**

1. Nell'Università i controlli delle attività che implicano rischi derivanti dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti sono affidati all'esperto/a di radioprotezione e al/la medico/a autorizzato/a, tramite nomina da

parte del/la datore/trice di lavoro, in ottemperanza al D. Lgs. n.101 del 31/07/2020 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le proprie competenze e responsabilità.

2. Per ottemperare alla normativa vigente sulla radioprotezione, ogni attività o variazione della stessa che preveda l'uso di radiazioni ionizzanti, deve essere preventivamente comunicata dal/la responsabile della struttura operativa, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, al/la medico/a autorizzato/a ed all'esperto/a di radioprotezione e, per il loro tramite, al/la datore/trice di lavoro.

3. Il/la medico/a autorizzato/a e l'esperto/a di radioprotezione si coordinano con il Servizio di prevenzione e protezione e il Servizio di sorveglianza sanitaria.

#### **Art. 12 Prevenzione incendi ed evacuazione**

1. Fatta salva l'applicazione dei criteri generali di sicurezza antincendio e gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia, sono previste esercitazioni periodiche delle squadre di emergenza interne a ciascuna struttura operativa con la collaborazione del Servizio di prevenzione e protezione.

2. L'informazione relativa ai piani d'emergenza attuati, viene effettuata a cura del Servizio di prevenzione e protezione, in particolare nei confronti dei/le rappresentanti dei/le lavoratori/trici per la sicurezza.

#### **Art. 13 Primo soccorso**

1. Il/la datore/trice di lavoro, sentito il/la medico/a competente, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.

#### **Art. 14 Addetti/e al primo soccorso, alle squadre di prevenzione e lotta antincendio e di gestione dell'emergenza**

1. Gli/le addetti/e al primo soccorso, alle squadre di prevenzione e lotta antincendio e di gestione dell'emergenza vengono designati dal/la datore/trice di lavoro tra il personale universitario individuato dai/le dirigenti, tenendo conto delle dimensioni dei luoghi di lavoro e dei rischi specifici ivi presenti.

2. I/le lavoratori/trici non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo che viene valutato esclusivamente dal/la medico/a competente.

3. Delle squadre di cui al comma 1 possono fare parte, previ specifici accordi, i/le lavoratori/trici dipendenti da imprese appaltatrici o da altri soggetti convenzionati.

#### **Art. 15 Competenze gestionali**

1. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso all'Università, restano a carico dell'amministrazione stessa che è tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei/le dirigenti o funzionari/e preposti/e agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

2. Il/la datore/trice di lavoro garantisce l'adeguamento e la tenuta a norma degli edifici e degli impianti tecnici centralizzati o comunque a servizio di una o più strutture operative operanti negli edifici universitari, siano essi di proprietà o in uso.

3. In particolare, con riferimento al patrimonio immobiliare dell'Università rimangono centralizzate:

- a) la gestione delle parti architettoniche e cioè le pratiche relative a costruzione, modifica, ampliamento, manutenzione;
- b) concessioni edilizie, richiesta di abitabilità o agibilità;
- c) le pratiche delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (richiesta di esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, domanda di sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni, eventuale dichiarazione per l'esercizio provvisorio dell'attività in attesa del sopralluogo);
- d) la realizzazione e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) di:
  - impianti termici di interesse generale e relativi obblighi posti dalle specifiche normative di settore;
  - impianti di condizionamento o climatizzazione a servizio dell'intero stabile;
  - impianti di distribuzione del metano (fino al punto di fornitura nei vari locali);
  - depositi di gas tecnici e realizzazione delle linee di alimentazione fino al limite di batteria del laboratorio in cui sono installati;
  - impianti antincendio a servizio dell'intero stabile;
  - cabine ed impianti elettrici di distribuzione (progetto, installazione, dichiarazione di conformità, ecc.);
  - impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche nonché eventuali installazioni elettriche in luoghi classificati pericolosi;
  - impianti telefonici e TV a circuito chiuso;
- e) l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua potabile per qualsiasi servizio ed uso;
- f) la rete degli scarichi idrici di tutti gli edifici ed il loro convogliamento nella fognatura pubblica;
- g) le apparecchiature di sollevamento di impiego comune (in particolare ascensori, montascale e montacarichi);
- h) le apparecchiature a pressione, fisse, di interesse generale;
- i) i sistemi di protezione collettiva.

4. Gli aspetti concernenti la sicurezza e l'igiene nelle attività specifiche delle strutture operative, purché dotate di poteri di spesa, restano di stretta pertinenza e responsabilità della singola struttura per quanto attiene i costi relativi a:

- le attrezzature (ad eccezione di quelle previste al comma 3, lettera i), gli strumenti, e le sostanze, i preparati chimici, gli agenti e il materiale biologico, impiegati nei laboratori e nei centri di ricerca e di sperimentazione;
- i dispositivi di protezione individuali;
- la detenzione di gas tossici;
- l'impiego di sostanze radioattive;
- l'utilizzo di fluidi speciali;
- il primo soccorso e relativi presidi.

5. Nel caso in cui le attività di più strutture operative insistano su uno stesso fabbricato, possono attuarsi interventi di collaborazione e razionalizzazione volte ad evitare duplicazioni e diseconomie.

#### **Art. 16 Progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti**

1. Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il/la datore/trice di lavoro ed il/la responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:

- a) garantire la corretta protezione del personale, mediante preventiva valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;

b) provvedere affinché gli/le operatori/trici siano adeguatamente formati/e ed informati/e sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione adottate.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.

3. Il/la datore/trice di lavoro ed il/la responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Servizio di prevenzione e protezione e del/la medico/a competente.

#### **Art. 17 Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica, di assistenza o di servizio**

1. Qualora il personale dipendente dell'Università sia ospitato presso enti esterni, deve attenersi alle norme in materia di prevenzione e protezione vigenti presso tali enti. I/le responsabili della struttura di appartenenza del personale ospitato, nel caso in cui ritengano che sussistano delle situazioni a rischio e/o pregiudizievoli per la loro salute, possono richiedere l'intervento del/la datore/trice di lavoro ospitante dandone comunicazione anche al/la rettore/trice dell'Università.

2. Il personale di enti ospitati dall'ateneo deve osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo diverse disposizioni stabilite in sede di accordi e/o convenzioni. Tale personale è tenuto al rispetto di norme, regole tecniche, misure di prevenzione e di cautela oltre che della normativa generale per le attività che si svolgono nei luoghi di lavoro da loro utilizzati.

3. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto dell'Università degli Studi di Siena presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso il nostro ateneo, sono individuati specifici accordi da stipulare prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione.

4. Sarà cura della struttura dell'Università di Siena che stipula la convenzione inviarne preventivamente copia al/la rettore/trice per mezzo del Servizio di prevenzione e protezione per gli adempimenti degli obblighi derivanti.

#### **Art. 18 Fruizione di locali comuni**

1. Se due o più strutture operative fruiscono di locali comuni, i/le dirigenti delle stesse, avvalendosi della consulenza del Servizio di prevenzione e protezione, devono accordarsi affinché siano garantite la sicurezza, la salute dei/le lavoratori/trici e la protezione dell'ambiente.

2. Ciascun responsabile delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio risponde per l'attività svolta durante l'uso esclusivo degli ambienti di uso comune.

3. Per l'utilizzazione dei locali comuni valgono le regole fissate per l'utilizzo dei laboratori. In particolare, i/le dirigenti interessati concordano per la nomina di un/a preposto/a.

#### **Art. 19 Norma di chiusura**

1. Il presente Regolamento è portato a conoscenza dei soggetti responsabili e dei/le lavoratori/trici nelle forme più opportune.

2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs 81/08 e s.m.i., del D.l. n. 363/98 e s.m.i. e della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Ferme restando le sanzioni previste dalla normativa in materia, di cui al comma 2, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, può comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari in quanto inosservanza delle disposizioni di servizio. Gli eventuali procedimenti disciplinari saranno regolati dai singoli ordinamenti a seconda della categoria di appartenenza del soggetto che non ha rispettato le disposizioni stesse.